

Domanda: A seguito di una ordinanza che ha come oggetto il divieto di deposito incontrollato e abbandono rifiuti, art. 192 del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152, in materia di tutela ambientale, chi è competente per la firma? Il Sindaco o il Dirigente?

Risposta (a cura della Dott.ssa Valentina Vattani)

L'art. 192, comma 3 - ultimo passo - del D. Lgs. n. 152/2006 recita: "... *Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.*" e va a riprodurre in modo pedissequo la stessa disposizione già contenuta al comma 3, dell'art. 14 del precedente D. Lgs. n. 22/1997.

La suddetta disposizione, quindi, affida al Sindaco il potere di disporre, con ordinanza, le operazioni di rimozione e di avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati.

Nondimeno la Corte di Cassazione, in merito a tale questione, ha precisato che l'ordinanza di ripristino ambientale, a seguito di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, è legittimamente emessa dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale in base al disposto dell'art. 107, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 [Corte di Cassazione Penale, Sez. III, sentenza dell' 11 luglio 2006, n. 23930].

In questo senso si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa, che ha affermato come: "*Un consolidato e costante orientamento degli organi di giustizia amministrativa ha chiarito che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 del D.lg. 5 febbraio 1997, n. 22, e dell'art. 107 del D.lg. 18 agosto 2000, n. 267, il potere di adottare ordinanze per disporre la rimozione e l'avvio al recupero di rifiuti abbandonati non spetta al sindaco, ma rientra nella generale competenza gestionale dei dirigenti*" [TAR Abruzzo - Pescara - Sentenza 4 marzo 2006, n. 145. Si veda anche, TAR Sardegna, sentenza n. 104 del 2005].

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Infatti, in virtù del principio sulla separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni gestionali – ex art. 107 del T. U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - la norma, che attribuisce la competenza al Sindaco, va ora letta alla luce del nuovo principio per il quale spetta ai dirigenti tutta l'attività di gestione, tra cui è ricompresa anche quella sulla rimozione dei rifiuti abbandonati di cui al citato articolo 192 del T.U. ambientale.

Valentina Vattani

Pubblicato il 19 marzo 2007

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.